

SCRIVERE IN STAMPATELLO

RICHIESTA DETRAZIONI D'IMPOSTA PERSONALE ESTERNO

DETRAZIONI D'IMPOSTA (Art. 12 e 13 Dpr. 917/1986 e successive modificazioni)
Dichiarazione ai sensi dell'art.23 del Dpr. 600/73 e successive modificazioni

Il/La sottoscritt _____

nat_ a _____ (Prov. ____) il ___/___/_____ residente al 1° gennaio 2024

nel Comune di _____ (CAP _____) (Prov. ____)

Via _____ n° _____

Stato civile _____

Dichiara

sotto la propria responsabilità che dall'anno d'imposta **2024** ha diritto alle seguenti detrazioni:

A) Detrazione per redditi di lavoro assimilato (altre detrazioni art. 13 del D.P.R. n. 917/1986):

Riconoscimento delle detrazioni per lavoro assimilato	SI	NO
--	-----------	-----------

Al fine di una corretta applicazione delle detrazioni d'imposta chiede che si tenga conto per l'anno d'imposta 2024 di un ulteriore reddito aggiuntivo (escluso il reddito dell'immobile adibito ad abitazione principale e delle relative pertinenze) da aggiungere a quello da lavoro dipendente corrisposto da questa Università.	Euro _____ , _____
---	--------------------

Compilare solo nel caso di risposta "SI" al punto precedente: Il lavoratore richiede l'attribuzione per l'intero ammontare della detrazione minima prevista dall'art.13 del TUIR per i redditi non superiori ad € 8.000, in quanto dichiara di NON POSSEDERE ALTRI REDDITI oltre a quello erogato da questo Ente.	Si	No
---	-----------	-----------

B) Detrazioni per familiari a carico (art. 12 del D.P.R. n. 917/1986)**Coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato**

Si	No
-----------	-----------

Attenzione: i dati relativi al coniuge vanno obbligatoriamente indicati anche se non si chiede il riconoscimento delle detrazioni.

Cognome e nome	Codice fiscale (obbligatorio)	Luogo e data di nascita

Figli a carico

Cognome e nome	Codice fiscale (obbligatorio)	Luogo data di nascita	Età inferiore ai 3 anni	Indicare se disabile	50 %	100 %
1.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> chiede, solo per il primo figlio, l'applicazione della detrazione per il coniuge a carico, se più conveniente, in quanto manca l'altro genitore (da compilare in alternativa alla percentuale del 100%)						
2.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.						
4.						
5.						
6.						

Altri familiari a carico

Cognome e nome	Codice fiscale (obbligatorio)	Luogo data di nascita	50%	100%	Altro %
1.			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.					
3.					

Il/La sottoscritto/a si impegna a dare tempestiva comunicazione a questa Università delle eventuali variazioni che dovessero intervenire durante il suo rapporto di lavoro.

Dichiara inoltre

di essere a conoscenza dei limiti di reddito complessivo annuo previsti dalla normativa in vigore per essere considerati fiscalmente a carico. (*)

In caso di coniuge non a carico ed in presenza di richiesta di detrazioni per figli a carico nella misura del 100%, il sottoscritto/a dichiara di possedere il reddito più elevato rispetto all'altro genitore (vedi punto 2 delle avvertenze).

Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai sensi del Codice Penale. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rilasciate, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000.

Data, _____

Firma _____

(*) Si precisa che nel reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (non soggette a IMU), vanno computate anche le seguenti somme:

- il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni;
- le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni, Santa Sede, Enti gestiti direttamente da essa ed Enti Centrali della Chiesa Cattolica;
- la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera ed in altri Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato;
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (art. 27, commi 1 e 2, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98);
- il reddito d'impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti attività d'impresa, arti o professioni (art. 1, commi da 54 a 89, legge 23 dicembre 2014, n. 190).

Avvertenze

1) Coniuge a carico

La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (non soggette a IMU).

NB.: Il convivente non è considerato parte del nucleo familiare.

2) Figli a carico

Si considerano a carico (indipendentemente dall'età e dalla convivenza con il genitore richiedente) i figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, che non abbiano redditi propri superiori ad euro 2.840,51 (limite incrementato a 4.000 euro per i figli fino a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze (non soggette a IMU). Deve essere indicato per ogni figlio se:

- portatore di handicap (ai sensi dell'art. 3 della legge 5/2/1992 n.104).
- di età inferiore ai 3 anni (specificare la data di nascita).

Si dovrà inoltre indicare la misura percentuale di cui si può fruire (100% se ne usufruisce da solo; 50% se i genitori ne usufruiscono in parti uguali) secondo i seguenti criteri:

a) in caso di coniuge a carico dell'altro, la detrazione per figli spetta al 100% a quest'ultimo;

b) se il coniuge non è a carico, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al 100% al genitore che possiede il reddito più elevato;

c) in caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione per i figli a carico spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario; se il genitore affidatario non può fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero all'altro genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare al genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione. La circolare n. 15 del 16/03/2007 dell'Agenzia delle Entrate precisa che, l'accordo dei genitori, può prevedere esclusivamente la ripartizione della detrazione nella misura del 50% o del 100% al genitore con reddito più elevato.

d) nel caso di affidamento congiunto o condiviso, in mancanza di accordo, la detrazione è ripartita al 50% tra i genitori; se uno dei genitori affidatari non può fruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari al 50% della detrazione stessa.

e) Se l'altro genitore manca (per decesso o stato di abbandono del coniuge certificato dall'autorità giudiziaria) o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applica, se più conveniente, la detrazione prevista per il coniuge.

f) In presenza di almeno 4 figli la normativa vigente riconosce ai genitori una ulteriore detrazione di 1.200 euro, ripartita al 50% fra i genitori. In caso di genitori separati o divorziati o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. A differenza di quanto previsto per le ordinarie detrazioni per figli a carico, i criteri di ripartizione indicati dalla norma non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro la detrazione compete a quest'ultimo per l'importo totale. In caso di incapienza dell'imposta netta è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza ed il lavoratore deve richiedere espressamente l'applicazione della detrazione indicando la percentuale di spettanza in base alla situazione giuridica del nucleo familiare.

3) Altre persone a carico

Si considerano altre persone a carico i soggetti indicati all'art. 433 c.c., con redditi propri non superiori a euro 2.840,51 annui, al lordo degli oneri deducibili e diversi da quelli menzionati ai precedenti punti 1) e 2), che convivano con il contribuente o percepiscono dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. L'ammontare della detrazione va ripartita pro-quota, tra coloro che ne hanno diritto.

5) Reddito complessivo

Le detrazioni di cui agli art. 12 e 13 del TUIR sono calcolate dal sostituto d'imposta sulla base del reddito da esso erogato a qualsiasi titolo al dipendente. Quest'ultimo, al fine dell'esatta determinazione delle detrazioni spettanti, può chiedere al sostituto d'imposta di considerare eventuali ulteriori redditi erogati nell'anno da altri soggetti; in tal caso detti redditi devono essere indicati nell'apposito riquadro.

Non deve essere comunicato il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale (comprese le relative pertinenze).

6) Residenza

Ai fini dell'applicazione dell'esatta aliquota di addizionale regionale e comunale dovuta e del rilascio del modello CU con valori compatibili con l'esatto domicilio fiscale del contribuente, si raccomanda la segnalazione tempestiva del cambio di residenza.

I dati inseriti saranno trattati unicamente per finalità istituzionali dell'Università di Parma
(Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 e s.m.i.)

L'informativa completa è consultabile all'indirizzo www.unipr.it alla voce Privacy.